



G.30822

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 176/25

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30822 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia, nei confronti della Signora

SPANÒ Valentina, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 4.12.1985 (C.F.

SPNVNT85T44F112N), residente a Palizzi (RC) in via Fiume Spropoli, non

costituita in giudizio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, all'udienza dibattimentale del 17.9.2025, celebrata con l'assistenza

del segretario, dott. Salvatore Carvelli, il Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Daniela Dell'Oro. Data per letta la

relazione di causa su consenso del Pubblico Ministero.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 23.12.2024, la Procura Regionale

ha convenuto in giudizio la Sig.ra SPANO' Valentina, dipendente del

	Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'anno 2018, per sentirla	
	condannare, con imputazione a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio	
	erariale, quantificato in euro 1.612,56, asseritamente cagionato	
	all'amministrazione di appartenenza M.I.M. in conseguenza dell'intervenuto	
	espletamento dell'attività di collaboratore scolastico in carenza di valido	
	titolo abilitativo.	
	L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di denuncia in data 17.6.2022 dell'Ufficio Scolastico per la	
	Lombardia – Ufficio XIV Varese, e ha proceduto alla ricostruzione della	
	fattispecie di asserita responsabilità amministrativa tramite l'analisi della	
	documentazione relativa al procedimento penale attivato nei confronti della	
	convenuta presso il Tribunale di Vallo della Lucania e tramite acquisizioni	
	documentali direttamente dall'amministrazione scolastica.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito, in sintesi,	
	quanto segue.	
	1) Nell'anno 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale	
	di Vallo della Lucania attivava – sulla base di una denuncia	
	proveniente dal funzionario responsabile dell'ufficio	
	reclutamento docenti per la scuola dell'infanzia e primaria	
	dell'ufficio scolastico provinciale di Napoli – un'indagine relativa	
	all'asserita produzione e utilizzo di diplomi falsi per l'accesso	
	all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici, segnatamente	
	titoli di studio di diploma di qualifica professionale rilasciati	
	dall'Istituto Professionale Paritario “Passarelli” di San Marco di	
	Castellabate (SA).	
	2	

	2) Le indagini avrebbero accertato l'esistenza di una vera e propria	
	organizzazione che proponeva a soggetti interessati l'acquisto di	
	falsi diplomi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di	
	specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento su posto	
	comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di	
	qualifica professionale con elevato punteggio), da utilizzare per	
	l'inserimento nelle graduatorie degli Istituti Scolastici e di	
	Circolo o Provinciali e per ottenere incarichi presso scuole statali	
	nei ruoli del personale scolastico.	
	3) Con riferimento alla posizione della Sig.ra SPANO' Valentina,	
	emergeva che la medesima aveva presentato, presso l'Istituto	
	Comprensivo "Germignaga" di Germignaga (VA), in data	
	26.10.2017, una specifica domanda per l'inserimento nelle	
	graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio	
	2017/2019 per la Provincia di Varese ed aveva ottenuto	
	l'inserimento in graduatoria, avendo dichiarato il possesso del	
	titolo di studio previsto dalla normativa di riferimento per	
	l'accesso al profilo professionale di cuoco e collaboratore	
	scolastico, attestando nello specifico di aver conseguito la	
	qualifica di operatore dei servizi sociali presso l'Istituto	
	Professionale "Passarelli" di San Marco di Castellabate (SA)	
	nell'a.s. 2011/2012 con il punteggio di 100/100.	
	4) A seguito dell'utile posizione nella graduatoria per il profilo	
	professionale richiesto, la Sig.ra SPANO' svolgeva presso	
	l'Istituto Leonardo Da Vinci di Somma Lombardo (VA) una	

	prestazione professionale dal 21.9.2018 sino al 28.10.2018 (data	
	di presentazione delle proprie dimissioni), percependo una	
	somma pari ad euro 1.612,56.	
	5) All’esito delle indagini penali, sarebbe emersa la falsità del	
	diploma di qualifica professionale conseguito dalla Sig.ra	
	SPANO’ presso l’Istituto Passarelli. Le investigazioni avrebbero	
	infatti accertato che, all’apparenza, la convenuta rientrava	
	nell’elenco dei soggetti che avevano ottenuto il titolo	
	professionale, ma i successivi riscontri inducevano a ritenere che	
	il titolo fosse falso.	
	6) Il nominativo della Sig.ra SPANO’, infatti, non rientrava	
	nell’elenco dei qualificati trasmesso dall’Istituto Passarelli	
	all’UST di Salerno a maggio 2019, né era presente nel registro dei	
	diplomi rilasciati dal Passarelli tra il 2007 e il 2012.	
	Segnatamente, tale elemento era emerso anche nel corso delle	
	intercettazioni telefoniche effettuate sull’utenza dell’Istituto	
	Passarelli che ha riportato alcune conversazioni della SPANO’	
	con dipendenti della scuola, avvenute in data 4.9.2019 nelle quali	
	la stessa rendeva noto che l’Istituto dove aveva preso servizio	
	aveva richiesto conferma del titolo all’Istituto Passarelli senza	
	ottenere alcuna risposta. La convenuta, pertanto, non ha potuto	
	dimostrare all’Istituto ove aveva prestato servizio l’anno	
	precedente di avere ivi conseguito né il diploma né la pergamena	
	indicati.	
	7) La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, all’esito delle	

	indagini penali che hanno accertato la falsità del diploma, in data	
	12.4.2022, nell’ambito del procedimento penale N. 407/2019	
	mod. 21 RG NR, ha chiesto il rinvio a giudizio di centinaia di	
	persone, tra le quali l’odierna convenuta, con l’accusa di concorso	
	nel reato di falso in atto pubblico aggravato dalla natura fide	
	facente dell’atto e di truffa ai danni dell’Amministrazione	
	scolastica.	
	8) Infatti, è stata accertata la falsità del diploma di qualifica	
	professionale asseritamente conseguito presso l’Istituto Passarelli.	
	In conclusione, le indagini coordinate dalla Procura della	
	Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania hanno	
	portato al rinvio a giudizio della convenuta nell’ambito del p.p.	
	407/2019 – n. 1312/2021 R.G. G.I.P., per i reati di truffa e	
	concorso in falsità materiale aggravata con Decreto del Tribunale	
	di Vallo della Lucania, Ufficio del G.I.P. depositato l’11.12.2023.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale ha	
	contestato alla Sig.ra SPANO’ di aver ottenuto la remunerazione a fronte di	
	un rapporto di lavoro conseguito fraudolentemente, con conseguente	
	pregiudizio erariale direttamente collegato ai pagamenti erogati in suo favore	
	dall’amministrazione scolastica.	
	Sarebbero palesi, secondo l’organo requirente, sia la condotta dolosa	
	sia il danno dalla stessa prodotto, dato dal venir meno della causa	
	giustificativa della remunerazione della prestazione espletata dal convenuto.	
	La Procura Regionale procedeva a richiamare le norme regolamentari	
	di riferimento nell’ambito del reclutamento dei collaboratori scolastici,	
	5	

	segnatamente il DM del 13.12.2000 n. 430 e il DM del 30.08.2017 n.640	
	(come modificato dal DM dell'1.12.2017 n.947) con il quale è stato	
	disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III	
	fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e	
	2019/2020, prorogate anche per l'a.s. 2020/2021, con indicazione dei	
	requisiti di ammissione – sia specifici che generali – che gli aspiranti devono	
	possedere, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e ha in	
	particolare evidenziato che gli artt. 7 e 8 del DM n.640/2017 dispongono	
	l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o	
	abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false, nonché la	
	decadenza in caso di inserimento nelle stesse.	
	La normativa richiamata renderebbe evidente l'antigiuridicità della	
	condotta della Sig.ra SPANO'. L'assenza del titolo abilitante escluderebbe	
	infatti la possibilità di accesso alle graduatorie, l'esplicazione dell'attività	
	lavorativa e si tradurrebbe nella violazione delle norme imperative e di	
	ordine pubblico, espressione di precetti costituzionali e fondamentali in	
	materia di buon andamento dell'attività amministrativa, con conseguente	
	radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o	
	dell'oggetto e insuscettibilità applicativa dell'art.2126 c.c. in ordine alla	
	remunerabilità del mero rapporto contrattuale di fatto.	
	Dopo aver dato conto di aver proceduto alla notificazione dell'invito	
	a fornire deduzioni nei confronti del convenuto e dopo aver preso posizione	
	avverso le difese dispiagate nella fase preprocessuale, concludeva	
	domandando la condanna della Sig.ra SPANO' Valentina al risarcimento del	
	pregiudizio arrecato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, quantificato	
	6	

	nella somma complessiva di euro 1.612,56, oltre rivalutazione monetaria,	
	interessi e spese del giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	7.1.2025, il giudizio veniva fissato per l'udienza di discussione del 2.7.2025.	
	La convenuta non si costituiva in giudizio.	
	All'udienza del 2.7.2025, la Procura Regionale domandava un rinvio	
	allo scopo di verificare l'intervenuto pagamento, da parte della convenuta,	
	della somma di euro 900,00 a definitiva riparazione del pregiudizio erariale	
	arretrato all'amministrazione scolastica.	
	Con Ordinanza letta a verbale d'udienza, il giudizio veniva quindi	
	rinvio all'odierna udienza di discussione nella quale il rappresentante della	
	Procura regionale ha dato atto dell'intervenuto pagamento della somma di	
	euro 900,00 da parte della Sig.ra SPANO' in favore del Ministero	
	dell'Istruzione e richiamando il consolidato orientamento della Sezione	
	Regionale in casi sostanzialmente analoghi per ciò che concerne la	
	quantificazione del pregiudizio effettivamente sopportato	
	dall'amministrazione (ragionevolmente limitato al 50% degli emolumenti	
	stipendiali percepiti), ha concluso dichiarando di rinunciare agli atti del	
	processo ovvero di accettare la declaratoria di cessata materia del	
	contendere.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
	costituita in giudizio.	
	7	

	Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione - effettuata in	
	data 14.1.2025 presso la residenza della convenuta - deve ritenersi che il	
	contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia della Sig.ra	
	SPANO' Valentina ex art. 93 c.g.c..	
	2. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il	
	merito della controversia.	
	A fronte di una domanda risarcitoria per euro 1.612,56, la Procura	
	Regionale ha preso atto dell'intervenuta corresponsione, da parte della	
	convenuta, di una somma pari ad euro 900,00 e ha dichiarato di rinunciare	
	agli atti del processo ex art.110 c.g.c..	
	La Sezione ha già analizzato casi analoghi ed è giunta a riconoscere,	
	in ipotesi assimilabili a quella oggetto del presente giudizio, una parziale	
	" <i>utilitas</i> " della prestazione lavorativa, direttamente correlata al dato	
	obiettivo della semplicità delle prestazioni basiche richieste al collaboratore	
	scolastico e alla circostanza, ravvisabile anche nel caso di specie, che il	
	lavoro risulta essere stato svolto regolarmente in assenza di censure.	
	In considerazione di questi elementi, la Sezione ha costantemente	
	reputato equo limitare il danno erariale concretamente addebitabile ai	
	convenuti in misura pari al 50% delle retribuzioni indebitamente percepite	
	(cfr. le precedenti pronunce di questa Sezione n.126/2025; n.48/2025;	
	n.32/2025).	
	Nel caso di specie la contestazione di pregiudizio erariale ha	
	riguardato gli emolumenti stipendiali percepiti dalla convenuta nel contesto	
	8	

		settembre/ottobre 2018, per complessivi euro 1.612,56.	
		Con versamento effettuato in data 1.7.2025, la convenuta ha	
		corrisposto in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio	
		Scolastico Regionale per la Lombardia, la somma di euro 900,00 a titolo di	
		risarcimento per la responsabilità oggetto dell’azione erariale, come da	
		documentazione versata in atti, in particolare la quietanza erario trasmessa in	
		data 14.7.2025 da Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,	
		Alla luce del richiamato orientamento della Sezione, il Collegio	
		reputa che la rinuncia formulata dall’organo requirente, adeguatamente	
		motivata, sia da considerare regolare, con conseguente dichiarazione di	
		estinzione del processo ex art.110, comma 6 c.g.c..	
		3. Nulla per le spese.	
		P.Q.M.	
		La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
		definitivamente pronunciando,	
		Dichiara	
		La contumacia della convenuta SPANO’ Valentina ex art.93 c.g.c..	
		Dichiara	
		L’estinzione del processo ex art.110, comma 6, c.g.c..	
		Nulla per le spese.	
		Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.9.2025.	
		L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
		(Dott. Gaetano Berretta) (Prof. Vito Tenore)	
		(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)	
		Depositato in Segreteria il 19/11/2025	
		9	

[illegible][illegible][illegible]